



CENTRO Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus

Via di Pietralatella snc 00159 ROMA e-mail: ilcentroonlus@gmail.com

Telefax 06 4382379 Cell. 3474728757 pec: info@pec.iocentro.it

C.F. 07804750581 P.I. 04678391006

Modello di organizzazione e gestione (D. lgs. 231/2001)

Versione	Descrizione	Data approvazione organo amministrativo
1.0	Prima emissione	25/1/2018
1.1	Aggiornamenti organizzativi e normativi	28/2/2019

Allegati:

I Codice Etico

II Organigramma

III Mansionigramma

Il rappresentante legale

1. Premesse normative

Il d. lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità degli enti, dipendente da reato. Tale responsabilità si aggiunge, non sostituisce quella che grava sull'autore della condotta delittuosa. La nozione di ente introdotta dalla normativa è volutamente ampia e ricomprende società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici nonché quegli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. L'ente avente sede principale nel territorio dello Stato risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché non proceda già lo Stato ove è stato commesso il fatto.

1.1. Criteri di imputazione

Per determinare la responsabilità amministrativa dell'ente, il d. lgs. 231/2001 ha introdotto alcune condizioni, di natura oggettiva e soggettiva.

I criteri di imputazione oggettivi prevedono che il fatto di reato sia stato posto in essere da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente. La norma identifica, in particolare, i c.d. apicali, ossia coloro che svolgono funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che sono sottoposti alla direzione e al controllo degli apicali (c.d. subalterni). Sono apicali, a titolo esemplificativo, gli amministratori, i direttori generali, i legali rappresentanti. Sono subalterni coloro che danno attuazione alle decisioni dei vertici societari (si pensi agli impiegati, ad esempio).

Sempre tra i criteri di imputazione oggettivi, è previsto che il reato debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Nessuna rilevanza, invece, ai fini della responsabilità dell'ente, avranno condotte criminose che sono state di interesse esclusivo dell'autore del fatto.

Analizzando poi i criteri di imputazione soggettiva, il legislatore ha voluto riconoscere una responsabilità per l'ente in caso di colpa di quest'ultimo, ossia nel caso in cui non siano stati adottati o rispettati criteri di sana gestione o in assenza di deficit strutturali e organizzativi che hanno reso possibile, senza prevenirla, la commissione dei reati.

1.2. Reati presupposti

Occorre specificare che non tutti i reati sono rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001 ma solo quelli da tale norma espressamente richiamati. In particolare, sono previsti i seguenti reati:

- **Art. 24 del d. lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico:**
 - *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):* il reato si configura quando taluno,

estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo conseguito contributi, sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li distoglie da tali finalità.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): il reato si configura nella condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): il delitto si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale l'autore della condotta, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la parte oggettiva del reato è indicata per *relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 dalla quale riprende tutti gli elementi costitutivi appena menzionati; nel caso di specie, la condotta rileva se è relativa a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.): la fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente

pubblico.

- **Art. 24 bis del d. lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.): la disposizione riconosce una responsabilità per l'ente per le falsità in atti relative a un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, equiparandoli ad atti pubblici e scritture private. Si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 476 c.p. (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*), 477 c.p. (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*), 478 c.p. (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*), 479 c.p. (*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*), 480 c.p. (*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*), 481 c.p. (*falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*), 482 c.p. (*falsità materiale commessa dal privato*), 483 c.p. (*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*), 484 c.p. (*falsità in registri e notificazioni*), 487 c.p. (*falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*), 488 c.p. (*altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*), 489 c.p. (*uso di atto falso*), 490 c.p. (*soppressioni, distruzione e occultamento di atti veri*), 492 c.p. (*copie autentiche in luogo degli originali mancanti*), 493 c.p. (*falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico*).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): la fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.): il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un profitto o un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.): La fattispecie è tesa a sanzionare chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o consegna, o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informativi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione,

totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.): la norma sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni indicate.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.): la fattispecie è volta a colpire chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.): il reato sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.): la norma è tesa a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.): la condotta sanzionata è identificata in chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.): la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-quater ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.): l'articolo in esame sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, che viola gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 82/2005 e successive modifiche, per il

rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

- **Art. 24 ter del d. lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata:**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anche transnazionale: la fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) anche transnazionale: il codice sanziona il reato in esame, prevedendo che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare vantaggio a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La condotta menzionata è richiamata dal decreto anche nelle ipotesi in cui assuma il carattere di transnazionalità, così come in questa sede identificato.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter): la fattispecie in esame sanziona chi ottiene la promessa di voti così come richiamata dall'art. 416 bis in cambio di erogazioni in danaro.
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.): la fattispecie sanziona la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. 43/73) transnazionale: il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p., che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 Kg convenzionali.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90) transnazionale: l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art.12, commi 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286 / 98) transnazionale. L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel

fatto di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto anche indiretto, in violazione delle disposizioni del testo unico, compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di taluno ovvero l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (favoreggiamento dell'emigrazione clandestina). E' infine sanzionato il favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

- **Art. 25 del d. lgs. 231/2001 – Concussione e corruzione:**

- Concussione (art. 317 c.p.): tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.): il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il reato si concretizza, salvo che il fatto costituisca un'ipotesi delittuosa più grave, nella condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluni a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La punibilità è estesa anche al soggetto che dà luogo alla dazione ovvero alla promessa di denaro o altra utilità.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un

pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): la fattispecie criminosa in esame contempla la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per indurre ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.): le disposizioni degli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 321 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che svolgono attività corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p. quando il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi:

- a persone indicate nel punto primo di cui sopra, assimilate ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio - nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, N.d.R.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".
- **Art. 25 bis del d. lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la norma in esame sanziona chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o al di fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque altera monete della quantità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore.
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la disposizione è tesa a colpire la condotta di chiunque, fuori dei casi precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): la norma sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): le condotte previste nei precedenti articoli 453, 455 e 457 trovano estensione anche nelle ipotesi in cui vi sia contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): chiunque contraffà la carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta è sanzionato.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità di chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Tale previsione è estesa anche se le condotte citate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la

contraffazione o l'alterazione.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): la norma sanziona chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti. Infine è punito chi contraffà o altera brevetti, disegni, modelli industriali nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): la fattispecie riconosce la penale responsabilità di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati nonché chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti citati.

- **Art. 25 bis.1 del d. lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio:**

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.): la norma sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): la disposizione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): la fattispecie si riferisce a chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): la norma colpisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): si tratta della condotta di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): la norma sanziona chiunque pone

in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.): la violazione consiste nella condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.): la norma sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

- **Art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 – Reati societari:**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): questo reato si realizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei libri contabili, sindaci e liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, , ovvero omettono dati materiali rilevanti la cui comunicazione è prevista dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La condotta deve essere idonea ad indurre concretamente altri in errore e la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.): la norma attenua le sanzioni nei casi di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero nei casi in cui i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto diviene procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.): la fattispecie punisce gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'UE, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Alle società menzionate sono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Inoltre tali previsioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- Indebita restituzione del conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): la fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,

cagionando una lesione del capitale sociale del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. comma 3°): la norma sanziona chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, direttore generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori ovvero chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza per ottenere la commissione od omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Non rileva, quale reato presupposto, la condotta, pure di rilievo penale ai sensi dell'art. 2635 c.c., di chi commette od omette atti in violazione degli obblighi gravanti a seguito della dazione o promessa di utilità.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- **Art. 25 quater del d. lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:**
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità in capo al soggetto che promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi quale compito atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico, sanzionando anche la mera partecipazione.
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.): la norma sanziona coloro, in assenza di concorso nel reato, danno rifugio o forniscono vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a coloro che commettono i reati di cui sopra.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.): la norma sanziona coloro che commettano atti di violenza o si sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti a uno stato estero, un'istituzione o un'organizzazione internazionale.
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.): il reato riconosce la penale responsabilità di chi organizza, finanzia, propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.): la responsabilità penale è riconosciuta in capo a coloro che al di fuori delle già citate attività, addestrino o comunque forniscano istruzioni per la preparazione o l'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.): il reato individua penale responsabilità in chiunque attenti alla vita o all'incolumità di una persona per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.): la norma sanziona chiunque compie qualsiasi atto teso a danneggiare cose mobili o immobili altrui per finalità di terrorismo con dispositivi esplosivi o micidiali.
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 – bis c.p.): la norma colpisce chiunque attui un sequestro di persona con finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti nei capi primo o secondo (art. 302 c.p.): la norma colpisce anche solo l'atto di istigazione ai reati indicati.
- **Art. 25 quater.1 del d. lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione genitale:**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.): la norma sanziona la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; inoltre punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate, da cui derivi una malattia del corpo o della mente.
- **Art. 25 quinquies del d. lgs. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale:**
 - Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.): la fattispecie richiama la condotta di chiunque esercita

su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce una persona in uno stato di soggezione continua, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione si verificano quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessita, o mediante la promessa o la donazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.): il reato si configura quando taluno induce alla prostituzione un minore di anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o ancora chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità.
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.): la disposizione riconosce penale responsabilità in chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche nonché chi commercia in materiale pornografico del tipo descritto. Tale condotta rileva anche il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di 18 anni o parti di esse, con questo intendendo immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Risponde inoltre del reato anche chi, al di fuori delle citate ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico indicato ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni o, ancora, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico, del tipo già descritto.
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): la norma sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, anche per il tramite di immagini virtuali.
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.): la norma è tesa a colpire la condotta di chiunque ponga in essere i reati sopra descritti (Pornografia minorile e Detenzione di materiale pornografico) con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate

utilizzando minori di diciotto anni.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.): la fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti.
- Tratta di persone (art. 601 c.p.): la condotta tipica è rappresentata da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso a soggiornare, a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.): la norma punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione citata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Lo sfruttamento è da considerarsi ravvisabile in ipotesi di reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- Alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): la disposizione si riferisce a chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.
- Adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.): la norma colpisce l'adescamento di minori di anni 16 per la commissione di taluni reati indicati.

- **Art. 25 sexies del d. lgs. 231/2001 – abusi di mercato:**

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

- **Art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:**
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 - Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro a che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o ancora se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è gravissima se dal fatto deriva certamente una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o ancora la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
- **Art. 25 octies del d. lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.): la norma richiama le condotte di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anche transnazionale: la disposizione è tesa a riconoscere una sanzione, fuori dei casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) anche transnazionale: è punito chiunque, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e nei casi di riciclaggio o ricettazione, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): la norma colpisce chiunque, avendo commesso o concorso

a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 novies del d. lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**

- artt. 171 co. 1° lett a - bis) e co. 3° L. 633/1941: la norma sanziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La fattispecie è aggravata se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- art. 171 bis L. 633/1941: riconosce la penale responsabilità di chi, abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità oppure chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
- art. 171 ter L. 633/1941: la norma sanziona chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*; detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 - *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 - *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal co. 1°; promuove o organizza le attività illecite di cui al co. 1°.

- art. 171- septies L. 633/1941: sanziona chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis co. 2°, della legge sul diritto d'autore nonché i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis stessa legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.
- art. 171- octies L. 633/1941: è punito chi, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- **Art. 25 decies del d. lgs. 231/2001 – Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche transnazionale: la norma sanziona l'ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **Art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001 – Reati ambientali:**
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): la norma sanziona l'aver cagionato abusivamente la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di acque o aria o suolo o sottosuolo nonché di ecosistema, biodiversità di flora e fauna.

- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.): la norma colpisce colui che cagioni un disastro ambientale.
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.): la norma colpisce le condotte precedentemente descritte anche qualora siano cagionate con colpa, non con dolo.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.): la norma sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.): la norma sanziona più gravemente le condotte elencate qualora siano realizzate da un'associazione per delinquere, anche mafiosa e straniera.
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): la norma sanziona la condotta di chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.): la disposizione prevede la penale responsabilità di chi, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137 co. 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06)
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137 co. 5 primo e secondo periodo del D. Lgs. n. 152/06).
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 co. 11 del D. Lgs. n. 152/06).
- Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137 co. 13 del D. Lgs. n. 152/06)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 152/06).
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 co. 3 primo e secondo periodo del D. Lgs. n. 152/06).
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre

- attività concernenti i rifiuti* (art. 256 co. 4 del D. Lgs. n. 152/06).
 - *Miscelazione non consentita di rifiuti* (art. 256 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06).
 - *Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi* (art. 256 co. 6 del D. Lgs. n. 152/06)
 - *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti* (art. 257 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06)
 - *Predisposizione ed uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti* (art. 258 co. 4 e art. 260-bis co. 6 e 7 del D. Lgs. n. 152/06)
 - *Traffico illecito di rifiuti* (art. 259 co. 1 del D. Lgs. n. 152/06)
 - *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260 del D. Lgs. n. 152/06)
 - *Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti* (art. 260-bis co. 8 del D. Lgs. n. 152/06).
 - *Inquinamento atmosferico* (art. 279 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06)
 - *Sanzioni in merito ai certificati C.I.T.E.S. in relazione alle specie protette* (Art. 1 e 3 bis L. 150/1992)
 - *Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono* (art. 3 co. 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)
 - *Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti* (art. 8 co. 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
 - *Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti* (art. 9 co.1 e 2 del D D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- **Art. 25 duodecies del d. lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:**
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:* (art. 22, comma 12bis d. lgs. 286/1998) *Disposizioni contro l'immigrazione clandestina* (art.12, commi 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286 / 98) *transnazionale:* l'art. 12 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto anche indiretto, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di taluno ovvero l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (favoreggiamento dell'emigrazione clandestina). E' infine sanzionato il favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in

violazione delle norme del presente testo unico.

Tra i reati transnazionali, citati dalla L. 16 marzo 2006, n.146 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

transnazionale: la disposizione riconosce la penale responsabilità di chi, dopo che fu commesso il delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

1.3.Sanzioni

Il d. lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato trova sempre applicazione la sanzione pecuniaria. Essa viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,00 euro a un massimo di 1.549 euro.

La sanzione pecuniaria è valutata dal giudice in ragione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo delle quote è determinato tenuto conto della condizione economica e patrimoniale dell'ente destinatario al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

1.3.2. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso:
 - da un soggetto apicale;
 - da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di

un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 1.5.4. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primograde:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria

1.3.3. Altre sanzioni

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.3.4. Misure cautelari

Il Decreto ha previsto la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede.

Una volta accertato che sia possibile procedere con le misure cautelari, il giudice deve determinarle

tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da provvedimenti interdittivi, dal commissariamento giudiziale, dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo.

Per ciò che concerne la prima misura, si rimanda a quanto detto precedentemente.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'ente per opera di un commissario. In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

1.4. Il Modello di organizzazione e gestione e l'Organismo di Vigilanza

Il d. lgs. 231/2001 ha riconosciuto la facoltà per l'ente, al fine di scongiurare la propria responsabilità, di adottare, per il tramite dell'organo dirigente, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati presupposto. E' poi necessario individuare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento del Modello medesimo e ne curi l'aggiornamento.

1.4.1. Il Modello di organizzazione e gestione

Il Modello deve, secondo il dettato normativo:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli tesi a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in ordine alle condotte criminose citate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure indicate nel Modello medesimo.

Il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

A completamento delle previsioni del Modello, può essere adottato il Codice Etico, carta costituzionale dell'ente, volta a introdurre principi di etica e legalità dell'agire societario.

E' necessario che il Modello di organizzazione e gestione trovi puntuale attuazione all'interno dell'ente poiché solo in questo caso può esercitare il proprio ruolo esimente.

L'efficace attuazione del Modello presuppone, oltre ad un sistema disciplinare adeguato in caso di inottemperanza alle sue previsioni, una verifica periodica e l'eventuale modifica delle previsioni in caso di significative violazione delle prescrizioni ivi contenute nonché in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'ente.

1.4.2. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, curandone l'aggiornamento.

I suoi componenti devono necessariamente essere dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. A tal fine, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti di **onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza** indicati nel presente Modello. L'Organismo di Vigilanza deve svolgere le funzioni ad esso attribuite, garantendo la necessaria continuità di azione

1.4.2.1 Onorabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel presente Modello. Sono ineleggibili o decadono dall'Organismo di Vigilanza i soggetti che siano stati destinatari di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

1.4.2.2. Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura tecnica e ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo nonché in materia dei reati rilevanti per la Associazione, richiamati dal presente Modello, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze

specialistiche

1.4.2.3 Autonomia ed indipendenza

L'Organismo di Vigilanza è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dalle altre funzioni, dall'alta direzione e dall'organo decisionale. Non deve, inoltre, assumere incarichi di tipo operativo.

L'Organismo di Vigilanza dispone, nell'esercizio delle proprie funzioni, di un budget specifico per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei termini indicati nel Modello, esclusivamente al Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti privi di deleghe; non può essere costituito da soggetti facenti parte del Consiglio Direttivo. Può viceversa essere costituito, nelle società di capitali, dal Collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione.

Si sottolinea l'opportunità, in presenza di possibili conflitti di interessi, di astensione dei singoli membri interessati, previa comunicazione tempestiva ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

1.4.2.4. Continuità di azione

L'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni (almeno annuali) e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

2. Modello di prevenzione dei reati ai sensi del D. LGS. 231/2001 de il “Centro permanente di prevenzione alle tossicodipendenze onlus”

2.1. Adozione e linee guida

Il “Centro permanente di prevenzione alle tossicodipendenze onlus” di seguito CPPT (di seguito anche l'associazione) in data 11 aprile 2018 ha adottato il presente Modello organizzativo.

Sempre in data 11 aprile 2018 il Consiglio Direttivo ha adottato il Codice Etico allegato al presente Modello [all. 1].

Nella stesura del Modello, l'Associazione si è allineata alle linee guida di Confindustria, nella versione del 31 marzo 2008 aggiornata a marzo 2014.

2.2. Destinatari del Modello di organizzazione e gestione

Le prescrizioni individuate dal presente Modello di organizzazione e gestione sono applicabili a tutti

coloro che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'associazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'associazione nonché a tutti gli eventuali dipendenti della stessa, ivi compresi coloro che collaborano, se del caso, a diverso titolo anche dall'estero. Il Modello di organizzazione e gestione trova applicazione anche nei confronti di quanti, pur non appartenendo all'associazione, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati all'associazione da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

Sono poi, per espressa previsione contrattuale, tenuti al rispetto del presente Modello di organizzazione e gestione, nei limiti del rapporto sotteso, coloro che siano controparti contrattuale con l'associazione.

I Destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.3. Organismo di Vigilanza

In considerazione del rapporto intrattenuto con la P.A. che si esplica nella forma dell'accreditamento regionale, la natura giuridica del CPPT e il tipo di attività svolta, l'associazione ha ritenuto necessario l'allestimento del presente modello. Tuttavia, considerate le premesse e in particolare il numero di membri (complessità organizzativa) e il budget economico si è optato per la necessità di demandare l'incarico di ODV a un numero ridotto di soci che non hanno alcuna funzione direttiva, consulenziale o altro all'interno della struttura. Pertanto si è proceduto alla nomina di 2 membri per l'ODV in luogo di 4 ed ha quindi stipulato un contratto ove vengono specificati i servizi nonché gli obblighi in capo all'ODV. Tale contratto prevede:

- l'obbligo in capo all'ODV di informare gli Operatori in merito al contenuto del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico e di richiedere ai medesimi di conformarsi al contenuto del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- l'obbligo di richiedere agli operatori di partecipare alle attività di formazione organizzate dall'Associazione per la diffusione del presente Modello e del Codice Etico.

La violazione dei predetti obblighi costituisce, per espressa previsione contrattuale, inadempimento e consente all'Associazione di far decadere l'incarico.

La violazione da parte dei membri dell'ODV delle prescrizioni contenute nei Protocolli Operativi ed, in generale, nel presente Modello Organizzativo e del Codice Etico, consente all'Associazione di esigere che il membro inadempiente venga sostituito.

In relazione alle altre controparti contrattuali che forniscono servizi strategici al pari di quelli forniti dall'ODV, l'Associazione si impegna ad inserire meccanismi contrattuali che consentano all'Associazione di eccepire l'inadempimento della controparte in caso di violazioni del Modello Organizzativo o dei principi etici contenuti nel Codice Etico.

2.3.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza de il CPPT ha composizione collegiale, in numero di quattro componenti, che può essere ridotto a due in caso di indisponibilità numerica di soci disposti a ottemperare a tale mandato.

L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza è triennale e può essere rinnovato senza limitazioni.

2.3.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere specifici adempimenti:

- esaminare processi, procedure, protocolli decisionali, centri di responsabilità, e più in generale l'operatività interna, verificando con regolarità l'applicazione del modello di organizzazione e gestione ;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- monitorare le iniziative di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello;
- verificare le esigenze di aggiornamento del modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali in merito allo stato di attuazione del modello.

Per raggiungere tali scopi, deve predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano di attività, documento che contiene le attività di verifica che intende svolgere nell'anno, con una pianificazione temporale, identificano all'uopo funzioni e processi coinvolte ed eventuali *budget* di costo, unitamente ad eventuali ulteriori risorse strumentali utili a tale scopo, quali studi osservazionali o consulenti.

Per anno solare non devono essere previsti un numero di sedute dell'Organismo di Vigilanza inferiore a quattro.

Sempre entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a redigere apposita relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando atto degli *audit* effettuati, di qualsivoglia segnalazione, delle misure adottate e in generale di ogni aspetto di rilevanza ai fini dell'attuazione delle

previsioni di cui al d. lgs. 231/2001. Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio Direttivo.

2.3.3. Flussi informativi da e verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le comunicazioni che ritengano opportune i destinatari del Modello. In particolare, ciascun destinatario:

- ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, anche per iscritto, eventuali chiarimenti in ordine alle previsioni del Modello di organizzazione e gestione;
- ha il dovere di segnalare eventuali violazioni del Modello di organizzazione e gestione;
- ha il dovere di segnalare possibili inadeguatezze o lacune del Modello di organizzazione e gestione;
- ha il dovere di segnalare, in qualsiasi momento, eventuali comportamenti che, seppur non costituenti violazioni del Modello di organizzazione e gestione, possono determinare possibili rischi di reato.

Le comunicazioni possono avvenire a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza sia per iscritto che oralmente, con specifica verbalizzazione e divulgazione successiva da parte del membro destinatario a tutto l'Organismo di Vigilanza. In caso di comunicazioni per iscritto è istituita specifica casella postale, presso la Associazione, all'attenzione esclusiva dell'Organismo di Vigilanza. E' inoltre istituita specifica casella di posta elettronica (odv@iocentro.it) ad esclusivo utilizzo dell'Organismo di Vigilanza.

Sono possibili anche segnalazioni in forma anonima, che dovranno essere esaminate con particolare attenzione sia sotto il profilo della genuinità che della fondatezza.

Di ogni comunicazione l'Organismo di Vigilanza è tenuto a predisporre apposita archiviazione. L'Organismo di Vigilanza, sulla base delle proprie esigenze di verifica, può richiedere specifici ed ulteriori flussi informativi ai destinatari del Modello per monitorare settori e attività a rischio di reato.

Almeno una volta all'anno, l'Organismo di Vigilanza le attività svolta, le risultanze del proprio intervento, eventuali suggerimenti, modifiche, integrazioni nonché indicare eventuali ambiti di rischio anche alla luce delle segnalazioni ricevute, delle quali deve essere preservata la riservatezza dell'autore, se da quest'ultimo richiesto.

2.4.Sistema sanzionatorio

Il caso di violazioni del Modello e del Codice Etico, al fine di dare concreta e puntuale attuazione alle previsioni ivi contenute, l'associazione darà seguito a specifiche sanzioni disciplinari, che potranno cumularsi a sanzioni di altra natura (penali o civili) derivanti dalla condotta tenuta.

L'Organismo di Vigilanza che venga direttamente o indirettamente a conoscenza di violazioni delle prescrizioni del Modello, svolge gli accertamenti necessari.

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che

risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni dell'associazione.

2.4.1.Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Il personale dipendente è tenuto a rispettare i contenuti del Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Eventuali violazioni costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e determinano la possibile insorgenza di un procedimento disciplinare, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti si applicano le sanzioni previste dal CCNL.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- ◇ gravità delle violazioni commesse;
- ◇ mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- ◇ volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- ◇ comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL;
- ◇ altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati, sono previsti:

- a. rimprovero verbale per violazioni di lieve entità;
- b. rimprovero scritto, per violazioni dei protocolli previsti dal Modello;
- c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, in caso di violazioni ripetute dei protocolli interni nonché per comportamenti ripetuti comunque difforni dalle prescrizioni del Modello;
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, qualora le violazioni delle procedure previste dal Modello siano di particolare gravità ed espongano l'associazione al rischio di lesione dell'interesse aziendale;
- e. provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo), allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa;
- f. provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello ovvero delle prescrizioni del

Codice Etico, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

In caso di danni arrecati all'associazione, è sempre possibile per quest'ultima avanzare richiesta di risarcimento.

2.4.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rispetto da parte dei dirigenti dell'associazione delle prescrizioni del Modello di organizzazione e gestione e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni ed applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

In caso di violazioni da parte dei dirigenti sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a. lettera di richiamo, per comportamenti di lieve rilevanza difforni dalle prescrizioni del Modello;
- b. sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un massimo di 10 giorni, per comportamenti in violazione delle procedure, che espongano la associazione a rischi per l'integrità e l'interesse sociale;
- c. risoluzione del rapporto di lavoro, quando si riscontrino violazioni gravi dei protocolli e delle prescrizioni del Modello, idonee a determinare a carico dell'associazione conseguenze rilevanti anche sotto il profilo giudiziario o, comunque, a far venire meno il rapporto fiduciario proprio del ruolo dirigenziale.

Resta salvo il risarcimento per i danni arrecati all'associazione.

2.4.3. Sanzioni nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello, l'OdV dà informativa con relazione scritta, per il tramite dei consiglieri non coinvolti nella condotta contestata.

E' applicabile, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- d. richiamo formale scritto;
- e. sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;

f. revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe e procure.

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia dell'associazione nei confronti del responsabile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica. Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati all'associazione.

2.4.4. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato dell'associazione

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato dell'associazione, il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, sentito il Direttore di Struttura Residenziale/servizio, secondo le rispettive competenze e l'OdV, determina preliminarmente l'informativa e le misure sanzionatorie per le violazioni del Modello.

Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, l'OdV informa, con relazione scritta, il Consiglio Direttivo e il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono. Si applicano le misure predeterminate contrattualmente.

2.5. Pubblicità del Modello di organizzazione e gestione

L'associazione deve garantire la conoscenza del presente Modello di organizzazione e gestione da parte di tutti i destinatari delle previsioni ivi contenute. A tale scopo deve apporre una copia del presente Modello presso la bacheca dell'associazione. Deve poi provvedere a farne pervenire una copia, anche in formato elettronico, a ciascun destinatario per consentirne la conoscenza. In caso di nuove assunzioni, deve essere consegnata apposita copia del Modello di organizzazione e gestione, unitamente al Codice Etico.

Ai fini di una corretta ed esaustiva implementazione del Modello di organizzazione e gestione, l'associazione si impegna ad attuare specifici corsi di formazione per tutti i Destinatari. La partecipazione ai corsi è da ritenersi obbligatoria per ciascun destinatario. L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, tra i vari profili di rilievo, il livello di consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni di cui al d. lgs. 231/2001, dei contenuti del Modello e del Codice Etico e delle modalità di comunicazione di eventuali violazioni.

Il presente modello aggiornato è presente sul sito dell'associazione in area dedicata.

2.6. Protocolli e principi generali

L'agire dell'associazione deve conformarsi ad alcuni principi di carattere generale, indipendentemente dalla presenza di una specifica procedura. Tali principi, vincolanti per tutti i destinatari, sono:

- chiara definizione di poteri e limiti per i soggetti che operano in nome e per conto dell'associazione;

- coerenza tra poteri di firma e organizzativi e responsabilità correlate, con particolare riguardo al sistema di procure e deleghe;
- separazione delle funzioni all'interno di ogni processo aziendale: non deve sussistere identità soggettiva tra chi decide, chi dà attuazione e chi controlla. In particolare, deve essere sempre individuato un responsabile per ciascun processo aziendale;
- tracciabilità delle attività societarie: deve essere sempre possibile la ricostruzione delle fasi di formazione degli atti e devono essere previsti *report* periodici da parte dei responsabili dei processi aziendali sugli aspetti più significativi dell'attività svolta;
- tracciabilità dei flussi finanziari: ogni trasferimento di risorse finanziarie, siano esse in entrata o in uscita, devono trovare preciso giustificativo;
- monitoraggio: aggiornamento tempestivo e periodico di procure, deleghe nonché del sistema di controllo.
- archiviazione: ogni documento aziendale relativo alla formazione e all'attuazione delle decisioni aziendali e ogni report deve essere archiviato a cura del Responsabile del processo;
- deve esservi sempre il rispetto delle normative di riferimento unitamente, laddove previsti, ai contenuti dei protocolli relativi alle singole attività sensibili.

2.7. Verifiche preliminari su clienti, fornitori, consulenti

Al fine di dare attuazione compiutamente alle previsioni del Modello di organizzazione e gestione, nei confronti di qualsiasi controparte contrattuale (fornitori, consulenti, clienti o soggetti che svolgano qualsiasi altra attività connessa alle attività dell'associazione) devono essere sempre attuate le seguenti verifiche preliminari:

- ◇ Attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali o finanziari, sulla base delle condizioni contrattuali e di pagamento applicate, di dati pregiudizievoli pubblici, quali protesti, procedure concorsuali o simili, nonché del coinvolgimento di persone politicamente esposte ai sensi del d. lgs. 231/2007, ossia *“le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami?”*;
- ◇ Verifica della presenza nelle liste dell'UIF delle controparti estere;
- ◇ Verifica dell'eventuale adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo o equipollenti per soggetti esteri, da parte delle controparti contrattuali. In sede di selezione, costituisce titolo preferenziale, a parità di requisiti, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ◇ Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ◇ Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. In particolare i controlli devono tenere

conto della sede legale della associazione controparte, alla luce delle liste di Paesi a rischio di terrorismo ovvero centri *off shore*, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni e operazioni straordinarie;

- ◇ Rispetto delle soglie per i pagamenti in contante, nonché eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità;
- ◇ Cautele in caso di pagamenti frazionati;
- ◇ Determinazione preventiva dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione di criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- ◇ Determinazione preventiva di criteri di selezione, stipula ed esecuzione di accordi o *joint venture*, trasparenti e tracciabili, con altre imprese per la realizzazione degli investimenti. Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture*;
- ◇ Formazione periodica per il personale ritenuto a rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole o occasionale, in condotte di riciclaggio o terrorismo;
- ◇ Corretta esecuzione delle procedure previste in materia ambientale;
- ◇ Rispetto della normativa vigente sul lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto previsto in materia di salute e sicurezza sullavoro.

Parte Speciale

Introduzione alla Parte Speciale

1. Le attività svolte dall'Associazione

CPPT è un'associazione Onlus che sviluppa e gestisce programmi e progetti innovativi negli ambiti della prevenzione e del trattamento delle tossicodipendenze, dell'educazione, della gioventù e nelle aree di sviluppo socio-comunitario.

Iscritta all'Albo degli Enti Ausiliari, CPPT è accreditata con il Servizio Pubblico nella Regione Lazio, ed è destinataria di provvedimenti da parte del Ministero di Grazia e Giustizia in merito a misure alternative alla detenzione ai sensi del DPR 309/90.

2. La Governance associativa e le funzioni aziendali

L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo (Comitato) nominato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono titolari di specifici poteri di firma che esercitano con le modalità previste dal verbale di consiglio del 30 aprile 2014. Tale verbale prevede che i poteri, anche di ordinaria amministrazione, siano esercitati con firma congiunta di almeno due consiglieri (membri del comitato) ovvero di un consigliere (presidente) e dal segretario, Responsabile dell'Area Amministrazione.

L'attività dell'Associazione viene diretta da un comitato ristretto di cui fanno parte fino a otto componenti, a cui fanno capo le principali funzioni aziendali, come rappresentato nel seguente organigramma:

La Direzione Operativa è costituita alla data di rilascio del presente documento dai tre responsabili.

Ai fini del presente modello organizzativo, con finalità semplificatoria e definitoria, i Dipartimenti (Qualità, Comunicazione e Gestione del Personale) e le Aree, sebbene abbiano un distinto rilievo per il motivo di cui sopra, verranno definite come "Funzioni" ed il vertice di ciascuna Funzione potrà essere denominato genericamente "Responsabile di Funzione" ovvero, specificamente, "Direttore dell'Area Amministrazione e Finanze" o "Responsabile Dipartimento Comunicazione".

La Struttura Semi-Residenziale è diretta da un "Direttore di Struttura" a cui fanno capo tutte le altre funzioni e, in particolare, quelle relative all'erogazione dei servizi, dirette dal Responsabile Terapeutico, quelle di natura amministrativa locale, dirette dal Responsabile Amministrativo Locale, e quelle di natura organizzativa, facenti capo al Responsabile Organizzativo.

Le Funzioni godono di relativa autonomia decisionale e di spesa nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione Operativa. La Struttura è organizzata secondo uno specifico organigramma, il tutto come rappresentato negli allegati al presente Modello (all. 2).

L'Associazione ha redatto un mansionario di base che identifica le responsabilità delle varie funzioni, dei responsabili delle funzioni medesime e dei vari addetti alla gestione operativa, detto mansionario, viene allegato alla presente, è stato aggiornato a febbraio 2019 (all. 3).

Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

I reati contro la Pubblica Amministrazione rappresentano un rischio rilevante per la Associazione, che ha contatti non trascurabili con enti pubblici o soggetti pubblici preposti alla vigilanza:

Sono tuttavia da considerarsi ambiti di rischio:

- ◇ Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e altre Autorità ispettive (ad es. ASL, Autorità giudiziaria, ...): si tratta di tutte le ipotesi in cui enti pubblici a qualsiasi titolo svolgano accessi a fini ispettivi presso l'Associazione;
- ◇ Richieste o istanze o rinnovi di abilitazioni e autorizzazioni;
- ◇ Gestione dei finanziamenti pubblici;
- ◇ Gestione legale: si fa riferimento a tutte le ipotesi in cui la Associazione si trovi a gestire contenziosi giuslavoristici, tributari o che importino accordi transattivi;
- ◇ Gestione dei pagamenti: si ha riguardo, solo con riguardo a questa tipologia di reati, ai pagamenti di imposte o tasse dell'Associazione. Tuttavia si seguono le medesime previsioni relative ai pagamenti relativi all'attività caratteristica;
- ◇ Assunzione del personale e gestione premiale anche intesa come rapporti libero professionali (unica forma lavorativa attualmente in uso nell'associazione), qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato, con le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero con le P.A., anche straniere, o con organizzazioni dell'Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, sono in rapporto diretto o indiretto con gli enti o le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.

Parte speciale B

Criminalità informatica (art. 24 bis del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Il rischio della criminalità informatica introdotto dal d. lgs. 231/2001 rappresenta un aspetto da tenere in considerazione per la Associazione, per la tipologia di informazioni cui accede.

In virtù di tale aspetto, si ritengono sensibili le seguenti attività:

- ◇ Utilizzo e trattamento di dati da parte degli Utenti: l'attività è relativa all'utilizzo di dati per il tramite dei propri sistemi informatici;
- ◇ Utilizzo dei sistemi informatici da parte dell'Amministratore di Sistema e di utilizzatori di *pc administrator* oppure utenti con accessi/permessi privilegiati: l'area sensibile è legata a qualsiasi possibile accesso presso sistemi informatici di personale della Associazione da parte degli amministratori di sistemi o altri soggetti che vi siano autorizzati, con particolare riguardo ad attività manutentive ordinarie o a interventi straordinari;
- ◇ Utilizzo dei sistemi informatici da parte degli Utenti: l'attività è relativa all'utilizzo dei propri sistemi informatici;
- ◇ Smarrimento di strumenti informatici: lo smarrimento degli strumenti informatici risulta rischioso in quanto consentirebbe ai terzi che se ne appropriassero di accedere ad informazioni sensibili sebbene non si potrebbe in ogni caso configurare un interesse della Associazione nel caso di reati commessi da tali soggetti terzi;
- ◇ Utilizzo della firma digitale.

2. Presupposti normativi

Si ravvisa, in ordine alle aree di rischio individuate, l'obbligatorietà per la Società di rispettare il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. 2016/679), punto di partenza indefettibile per prevenire la possibile commissione dei reati indicati.

Il mancato rispetto delle previsioni indicate rappresenta di per sé una violazione delle prescrizioni indicate nel presente Modello ed espone, pertanto, a sanzioni.

Parte speciale C

Criminalità organizzata, anche transnazionale (art. 24 ter del d. lgs. 231/2001 – L. 146/2006)

Attività sensibili

L'esposizione a reati di criminalità organizzata, in ragione delle attività svolte all'interno dell'Associazione, presenta un rischio basso. Non può tuttavia escludersi la rilevanza dei seguenti ambiti sensibili:

- ◇ Gestione dei pagamenti: si tratta di tutte quelle attività volte alla gestione finanziaria delle entrate e delle uscite della Associazione;
- ◇ Selezione e gestione dei consulenti;
- ◇ Gestione di contante: si tratta di casi a basso rischio, sebbene da considerare, ovvero di tutti i pagamenti, di scarsa rilevanza (cassa quotidiana per marche da bollo, piccola cancelleria, ...) ove l'uso del contante è prevalente.
- ◇ Gestione acquisti e fornitori.

Parte Speciale D

Reati societari (art. 25 ter del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

Il rischio di commissione di reati societari è connesso a qualsivoglia realtà societaria. In particolare, la Associazione presenta le seguenti aree sensibili:

- ◇ Predisposizione e approvazione del bilancio;
- ◇ Gestione di possibili conflitti di interessi da parte degli amministratori;
- ◇ Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e altre Autorità ispettive (ad es. ASL, Autorità giudiziaria,..);
- ◇ Selezione e gestione dei consulenti.

Parte Speciale E

Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

L'esposizione a reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in ragione delle attività svolte all'interno della Associazione, presenta un rischio evidentemente circoscritto, giacché non se ne evidenzia alcun possibile vantaggio o interesse per la medesima. Non può tuttavia escludersi, nell'ottica di una volontà preventiva estesa a qualsivoglia rischio, anche nei termini più residuali, la rilevanza dei seguenti ambiti sensibili:

- ◇ Gestione dei pagamenti: si tratta di tutte quelle attività volte alla gestione finanziaria delle entrate e delle uscite della Associazione;
- ◇ Gestione di contante: si tratta di casi a basso rischio, sebbene da considerare, ovvero di tutti i pagamenti, di scarsa rilevanza (cassa quotidiana per marche da bollo, piccola cancelleria, ...) ove l'uso del contante è prevalente.
- ◇ Selezione e gestione dei consulenti;
- ◇ Gestione acquisti e fornitori.

Parte Speciale G

Delitti contro la persona (art. 25 quater.1 e quinquies del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

Il rischio di commissione di delitti contro la persona rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 è da tenere in considerazione, in virtù di una posizione prudenziale, sebbene difficilmente si possa ravvisare un tornaconto per l'associazione, qualificabile nell'interesse o vantaggio previsto dal d. lgs. 231/2001, soprattutto tenendo conto che la quasi totalità dei soggetti che si avvicinano alla realtà di CPPT' agisce in via del tutto volontaristica e non si possa qualificare composta di soggetti posti in una posizione di soggezione tale da determinare i rischi di reato ivi identificati. Si tenga, comunque, presente la seguente attività sensibile:

- ◇ Gestione degli utenti;
- ◇ Assunzione del personale e gestione premiale.

Parte Speciale H

Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, per lo più d'ufficio, il rischio di esposizione ai reati richiamati in ambito di sicurezza sul lavoro è estremamente basso ed è connesso alle seguenti attività:

- ◇ Gestione della sicurezza: con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro, assumono rilevanza le politiche associative atte ad evitare la verifica di infortuni o ad arginare ed eliminare rischi connessi;
- ◇ Attività di servizio (cooperative per la gestione di pulizie o servizi connessi alle attività aziendali): si fa riferimento a tutte quelle cooperative o associazioni che svolgono servizi connessi alle attività aziendali, come, a titolo meramente esemplificativo, attività di pulizie o di stoccaggio, tenendo in particolare conto dei rischi interferenziali. Attività attualmente non previste.

2. Presupposti normativi

Si raccomanda il rispetto della normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo a quanto previsto dal d. lgs. 81/2008.

In proposito, si ravvisa l'obbligatorietà di:

- Procedere alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e, se previsto, del Documento di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- Procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Individuare l'organigramma della sicurezza;
- Effettuare le attività di informazione, formazione e addestramento eventualmente previste dalla normativa;
- Attuare la sorveglianza sanitaria, laddove previsto dalla normativa;
- Redigere il Piano di emergenza;
- Attuare tutte le altre misure, anche non previste dalla normativa, volte ad assicurare la sicurezza di tutti i destinatari della normativa individuata nonché piani di miglioramento per quanto già in essere.

E' opportuno prevedere specifico *budget*, adeguato e congruo alle esigenze tipiche delle attività aziendali, per l'attuazione delle misure di sicurezza della Associazione.

Il mancato rispetto delle previsioni indicate rappresenta di per sé una violazione delle prescrizioni indicate nel presente Modello ed espone, pertanto, a sanzioni.

Parte Speciale I

Ricettazione riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25 octies del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

Sebbene vi sia un rischio estremamente basso, tenuto conto delle attività associative, si ritiene prudentiale individuare le seguenti aree sensibili:

- ◇ Gestione dei pagamenti: si tratta di tutte quelle attività volte alla gestione finanziaria delle entrate e delle uscite della Associazione;
- ◇ Selezione e gestione dei consulenti;
- ◇ Gestione di contante: si tratta di casi a basso rischio, sebbene da considerare, ovvero tutti i pagamenti, di scarsa rilevanza (cassa quotidiana per marche da bollo, piccola cancelleria, ...) ove l'uso del contante è prevalente;
- ◇ Predisposizione di dichiarazioni di carattere tributario e fiscale: ci si riferisce al rischio che l'impiego di somme derivanti da risparmi fiscali ascrivibili ad eventuali reati tributari, non compresi - allo stato - nel catalogo dei reati presupposto, possa determinare la commissione del reato di autoriciclaggio;
- ◇ Gestione acquisti e fornitori.

Parte Speciale L

Delitti contro il diritto d'autore (art. 25 novies del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, si presentano i seguenti rischi, per lo più connessi all'utilizzo di strumenti informatici e relativi *software*:

- ◇ Utilizzo di prodotti coperti da altrui diritti di proprietà intellettuale: nell'attività svolta, l'Associazione utilizza prodotti coperti dal diritto d'autore. Il personale, in particolare, nel proprio operato può agire in violazione del diritto d'autore in caso di eventuali utilizzi abusivi, connessi a un possibile risparmio di costi per la Associazione medesima;
- ◇ Parte speciale B, nei limiti in cui le attività ivi indicate possano determinare, nell'utilizzo degli strumenti informatici, violazioni della normativa sul diritto d'autore (per esempio utilizzo o download di software di cui non si disponga della relativa licenza,...)

Parte Speciale M

Delitti contro l'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

Nell'ipotesi dell'istaurarsi di un procedimento penale in capo all'Associazione o a soggetti che vi rivestano ruoli connessi a specifiche responsabilità, assume rilevanza la seguente area sensibile:

- ◇ Rapporti con l'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali: si pensi alle ipotesi di un coinvolgimento in accertamenti penali della Associazione o delle associazione clienti e venisse richiesto, da parte dell'Autorità Giudiziaria, al personale di fornire informazioni circa i fatti oggetto dell'istaurando procedimento penale o di fornire la propria collaborazione.

Parte Speciale N

Reati ambientali (art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, i rischi ambientali sono prettamente connessi alle attività tipicamente d'ufficio e sanitarie, con particolare riferimento a toner delle stampanti o prodotti elettronici o farmaci e parafarmaci, che richiedono uno smaltimento secondo specifiche di legge. In virtù di tale premessa, si individuano le seguenti attività sensibili:

- ◇ Smaltimento di rifiuti sottoposti a normativa specifica: si pensi, ad esempio, allo smaltimento di prodotti sanitari nonché, in relazione all'attività d'ufficio, dei toner delle stampanti o fotocopiatrici;
- ◇ Selezione e gestione dei consulenti, nei limiti del rispetto delle normative sullo smaltimento di rifiuti o consulenze sulla materia.

Parte Speciale O

Reati di clandestinità (art. 25 duodecies del d. lgs. 231/2001)

Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, si presentano i seguenti rischi:

- ◇ Assunzione del personale: in questo caso si ha riguardo al solo personale straniero extra UE;
- ◇ Attività di servizio: si fa riferimento a tutte quei servizi connessi alle attività aziendali esternalizzati a cooperative o associazione, come, a titolo meramente esemplificativo, attività di pulizie o di stoccaggio.

CODICE ETICO

dell'Associazione

Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus

Via di Pietralatella snc, Roma 00159 CF:07804750581

Redatto in conformità al **Modello di organizzazione e gestione (D. lgs. 231/2001)**

Premessa

Il CPPT, nell'ambito della propria attività statutaria, ha ritenuto di adottare ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: "Decreto Legislativo 231"), il presente Codice, che:

- Individua, unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo, un insieme di misure e procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione di reato all'interno dell'Associazione;
- individua i valori che fondano l'Associazione e che debbono ispirare le attività della medesima.

Allo scopo di assicurare una piena e corretta comprensione del Codice Etico, **l'Associazione predispone un adeguato programma di formazione continua, integrato nel programma di valutazione continua della qualità**, rivolto ai Destinatari e provvede a divulgarne i contenuti attraverso efficaci canali di comunicazione, affinché vengano recepiti da tutti i portatori di interesse interni ed esterni. **Il presente documento riproduce testualmente parti di altri documenti societari come il Regolamento Interno, La Carta dei Servizi, La Carta dei Diritti del Paziente, il Piano di Programmazione e Gestione della Qualità dei Servizi Erogati.**

Definizioni

Nel presente Codice Etico, le seguenti espressioni avranno il significato come di seguito indicato:

CPPT: significa Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus – sede Legale e Amministrativa in Via di Pietralatella snc 00159 Roma– codice fiscale 07804750581.

Destinatari: per destinatario si intende qualsiasi esponente dell'Associazione e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i dipendenti (o verosimilmente equiparati a dipendenti), i collaboratori, i clienti (utenti, pazienti), i fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano con l'Associazione. Ciascun Destinatario è chiamato ad osservare i contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità e ogni violazione costituisce illecito disciplinare. Il Codice Etico, quale manifesto dei valori dell'Associazione, prevale rispetto a qualsiasi circolare o procedura introdotte, che ne risultino in contrasto. Ciascun destinatario è chiamato a conoscere il contenuto del Codice Etico e, in caso di dubbi o perplessità sui contenuti e sulle previsioni, è tenuto a chiedere informazioni per comprendere compiutamente il significato. I componenti della Direzione Operativa sono tenuti a verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni stabilite all'interno del Codice Etico, del quale devono verificare il corretto recepimento e attuare e promuovere le misure idonee ad evitarne le violazioni. Qualora ravvisino condotte contrastanti con i dettami del presente Codice Etico, sono tenuti a informare l'Organismo di Vigilanza. **Il presente Codice Etico non esclude l'osservanza dei codici**

deontologici delle professioni operanti all'interno dell'associazione (a titolo esemplificativo, Ordine degli Psicologi, Medici...).

1. Visione, Missione e Valori (Come da “Carta dei Servizi)

La nostra Vision

“IO C’ENTRO TUTTI C’ENTRIAMO”, verso una ecologia della mente solidale!

La Mission

Il nostro Centro svolge un’opera di **Prevenzione e Cura** del disagio sociale e psicologico. La Comunità Terapeutica **Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze** si occupa di prevenzione orientamento e cura delle tossicodipendenze e delle dipendenze patologiche. Il modello di intervento che noi proponiamo prevede un **lavoro psicologico ed educativo** intenso nel piccolo gruppo con l'uso di risorse sociali, personali e familiari. Dal 1980 Il Centro è un punto di riferimento per tutti coloro che vivono un **disagio psico-sociale**. Nasce come associazione di genitori e si evolve per offrire un servizio professionale e specifico nel **settore delle dipendenze**. La nostra filosofia si basa essenzialmente su una meta-strategia connettiva in grado di coinvolgere più energie possibili per la risoluzione di ogni problema di dipendenza.

I nostri Valori

Il servizio offerto all’utente non è statico ma dinamico, cioè **personalizzato ed individualizzato**. La nostra filosofia di base ci porta a considerare l’individuo come essere unico ed irripetibile ed in quanto tale necessita di un programma che vada oltre la dipendenza e che prenda in considerazione l’utente e la sua storia di vita. Un **piano terapeutico**, per essere veramente tale, deve essere **costruito ad hoc** insieme al paziente perché deve prendere in considerazione i suoi punti di forza e quelli di debolezza, inoltre il nostro obiettivo principale è far sì che il nostro utente possa essere egli stesso, in maniera attiva, il centro del suo cambiamento. Il nostro programma di intervento non interviene sul paziente ma fa sì che sia il paziente a trovare una nuova strada. **Il Centro si configura quindi come una “base sicura”** che permette all’utente di poter esplorare i suoi mondi con la certezza che non è solo, che sarà accompagnato durante le sue esplorazioni. In sostanza i diversi ruoli che il CPPT assume nei confronti degli utenti consistono in: **Cura, rispetto ed attenzione all’utente**: costituiscono la nostra base essenziale ed i nostri principi fondamentali. Il nostro centro è l’utente al quale rivolgiamo servizi attenti e rispettosi della dignità della persona e al quale offriamo un programma terapeutico ad personam attento alle diverse esigenze e necessità individuali. **Attenzione alla storia del nostro utente**: il porre l’accento sulla storia dell’individuo ci permette di dare un senso personale ed irripetibile anche alla dipendenza dell’utente. Conoscere l’utente significa essere curiosi e senza pregiudizio e ciò porta ad avere un atteggiamento di disponibilità ed apertura nei confronti di chi chiede aiuto. Responsabilità: l’utente diventa parte attiva del suo stesso percorso di cura, ha la responsabilità di se stesso, del suo benessere. L’utente non delega alla struttura il suo processo di riabilitazione e cura ma attivamente si impegna a cambiare modelli di vita, schemi mentali e relazionali che hanno contribuito allo sviluppo cristallizzazione della dipendenza patologica. **Disponibilità**: e cioè l’essere pronti a rispondere alle richieste degli utenti, per incoraggiare e dare assistenza. **Attenzione al benessere, alla sicurezza, alla dignità dell’utente**: il Centro propone un ambiente familiare, una base sicura dove approdare e da dove poter ripartire, un ambiente che sia accogliente e che possa far sperimentare un senso di sicurezza e di benessere. Il clima familiare e benevolo aiuta l’instaurarsi di rapporti amichevoli fra gli utenti che costituiscono un punto di forza del Centro. **Attenzione ai familiari**: prendere in cura una persona significa per noi prendersi cura ed interessarsi anche di coloro che gravitano e ruotano attorno alla vita del nostro utente. Il problema della dipendenza non è solo individuale ma è anche relazionale, pertanto appare utile e necessario aiutare l’utente a sviluppare migliori ed adeguate competenze relazionali e nel contempo appare opportuno aiutare i familiari a sviluppare anch’essi migliori capacità comunicative e relazionali in modo tale da poter trasformare l’attenzione alle risorse e alla qualità dei servizi: valorizzando ed ottimizzando le risorse professionali ed economiche in modo da poter realizzare servizi di qualità. Rispetto delle convinzioni ideologiche, del credo religioso e sua pratica e assistenza, delle scelte sessuali, delle abitudini alimentari legate alla religione e/o cultura;

2. Regole di Comportamento

I Destinatari devono essere a conoscenza di tutte le normative che riguardano il proprio agire all'interno delle attività associative. In particolare, tutti devono essere a conoscenza dei seguenti documenti: Regolamento Interno, Documente procedure in materia di Sicurezza. In caso di dubbi, l'ente dovrà farsi carico di informare i Destinatari su come procedere. L'ente dovrà inoltre assicurare una costante formazione e sensibilizzazione dei Destinatari rispetto alle previsioni del Codice etico e sulle conseguenze applicative.

2.1. Rispetto della Legge

L'Associazione riconosce, come principio imprescindibile, il rispetto della normativa vigente. I Destinatari devono essere a conoscenza di tutte le normative che riguardano il proprio agire all'interno delle attività associative. In caso di dubbi, l'ente dovrà farsi carico di informare i Destinatari su come procedere. L'ente dovrà, inoltre, assicurare una costante formazione e sensibilizzazione dei Destinatari rispetto alle previsioni del Codice etico e alle conseguenze applicative.

2.2. Correttezza, lealtà e collaborazione

La correttezza rappresenta principio fondamentale per tutte le attività dell'Associazione e costituisce elemento imprescindibile dell'operato dell'Associazione. Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle proprie attività deve essere improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà, consentendo a ciascuno di svolgere le proprie mansioni in un clima di serenità e in assenza di condotte che assumano valenze denigratorie o dequalificanti ovvero atte ad impedire l'esercizio delle proprie attività. Ciascuno deve essere rispettato nel lavoro che svolge. L'Associazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

2.3. Conflitto d'interesse

I Destinatari devono evitare situazioni o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che potrebbero interferire con la propria capacità di prendere decisioni imparziali, ossia tutte quelle situazioni ove il perseguimento dell'interesse personale sia contrastante rispetto all'interesse o gli obiettivi dell'Associazione nonché tutte quelle ipotesi in cui ciascun Destinatario possa trarre vantaggio o profitto indebito a causa delle conoscenze ricollegabili alla propria attività nell'Associazione. I Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce, dichiarando espressamente la propria situazione.

2.4. Principio di fedeltà

L'Associazione mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari. Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle proprie obbligazioni. L'obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di: 1) assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per l'Associazione, senza la preventiva autorizzazione scritta, durante il perdurare del rapporto contrattuale; 2) svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'Associazione o incompatibili con i doveri d'ufficio. A tal fine chi a qualunque titolo presta il suo lavoro all'associazione è tenuto alla firma di un documento di non incompatibilità.

2.5. Risorse umane

L'Associazione riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca. Pertanto, nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. In particolare, la selezione del personale, la retribuzione, la formazione e gli avanzamenti di carriera devono essere fondati su criteri predeterminati e oggettivi, ispirati

alla correttezza, imparzialità e al merito. Le assunzioni avvengono nel rispetto delle leggi. Ciascun dipendente ha diritto di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, coerentemente anche con gli obiettivi da raggiungere e nell'ottica di consentire la crescita professionale. Ogni decisione attinente al rapporto di lavoro deve essere adeguatamente motivata e documentata. L'Associazione promuove programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione. L'Associazione si impegna, inoltre, a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica

2.6. Fumo

È sottolineato il divieto di fumare nei luoghi nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone (e quindi in tutti i luoghi chiusi ad eccezione di quelli dotati dei necessari sistemi di aspirazione).

2.7. Tutela della privacy

L'Associazione si impegna affinché il trattamento al quale sono sottoposti i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi cartacei sia diretto esclusivamente all'espletamento da parte dell'Associazione delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati ed ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy **Nuovo decreto legislativo sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018)**.

2.8. Tutela del patrimonio dell'Associazione

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali e delle risorse, anch'esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti. E', inoltre, responsabile dell'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse dell'Associazione. Ciascun Destinatario è tenuto a rispettare la riservatezza in ordine al know-how scientifico, produttivo e commerciale dell'Associazione e alle scelte strategiche, al fine di tutelare la proprietà industriale e intellettuale nonché la crescita della stessa. Ciascun Destinatario è, quindi, tenuto alla massima confidenzialità, impegnandosi a non rivelare a soggetti non autorizzati informazioni riservate. Informativa contabile e gestionale

2.9. Informativa contabile e gestionale

Tutti i Destinatari che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni associative e in tutte le comunicazioni dell'Associazione devono attenersi ai principi di trasparenza e correttezza al fine di consentire la redazione di documenti veridici e attendibili, idonei a individuare la fedele situazione dell'Associazione. Le scritture contabili sono tenute dai soggetti competenti in conformità con la normativa di riferimento e con le procedure dell'Associazione. Le procedure informatiche previste per l'attività amministrativa e contabile sono improntate all'efficienza, la correttezza, la completezza e corrispondenza ai principi contabili e devono favorire controlli e le verifiche sulla legittimità, congruenza, coerenza del processo di decisione, autorizzazione, attuazione. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza. Deve essere sempre possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali errori od omissioni nel processo di rilevazione contabile tutti i comportamenti difforni dalle previsioni del presente Codice Etico.

2.10. Rispetto della persona

Il CPPT fonda la propria esistenza sulla libertà di espressione, riunione e associazione, dichiarata nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Pertanto CPPT lavorerà con l'intenzione di sostenere nelle legislazioni internazionali e nazionali la promozione dei diritti umani, la protezione degli ecosistemi, la

promozione dello sviluppo sostenibile e di altri beni di pubblica utilità. Nei luoghi nei quali questi diritti non esistano, non siano pienamente attuati o dove sia registrato un abuso degli stessi, si porterà alla luce questi temi per generare un dibattito pubblico e sostenere misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Per adempiere a tale scopo il CPPT è impegnato per la parità dei diritti e la dignità di tutti gli esseri umani. L'uguaglianza di genere, costituisce uno dei principi fondamentali della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, di tutti le convenzioni internazionali, dei trattati europei, così come nella maggioranza delle Costituzioni nazionali. Il CPPT è a favore di un'azione normativa diretta all'eliminazione di tutte le manifestazioni, ancora esistenti, di discriminazione, siano esse dirette o indirette, per ragioni di sesso e per la promozione dell'uguaglianza reale di genere e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il raggiungimento. Il CPPT si impegna, in ogni occasione sia internamente che esternamente, a lavorare per le pari opportunità di tutte le persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla religione o dall'età. Infatti, l'inclusione dei valori di uguaglianza e diversità a tutti i livelli e in tutta l'organizzazione promuove una strategia integrativa di tutte le persone. Il CPPT ha un impegno etico verso l'uguaglianza e sviluppa un piano di azione positivo per le persone che collaborano con l'organizzazione, enfatizzando tutte quelle azioni che favoriscono il massimo livello di sviluppo personale. Il CPPT si impegna a lavorare nella ricerca e nello sviluppo di metodologie di trattamento che sappiano integrare la visione di uguaglianza e di diversità, con l'obiettivo di fornire a ogni persona le risposte ai propri bisogni.

2.11. Trasparenza

Il CPPT s'impegna nell'essere chiara e trasparente in relazione alle proprie strutture, politiche, attività e obiettivi. Il CPPT s'impegna nel rispettare i requisiti di governance e di corretta rendicontazione sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali. A tale scopo il CPPT, già dal 2000, si impegna a redigere specifica documentazione pubblica sulle proprie attività e sui risultati come il Bilancio Sociale e di Esercizio. Lo strumento principe di informazione rivolta all'utenza è rappresentato dalla Carta dei Servizi pubblicizzato e divulgato in tutte le sedi ed attraverso tutti i veicoli informativi; nella Carta dei Servizi vi sono tutte le informazioni, sia relative ai servizi offerti che alle modalità di erogazione. Le rendicontazioni annuali sono redatte in conformità con le leggi e le pratiche vigenti e vengono controllate da un collegio di revisori dei conti indipendenti e qualificati, il cui parere accompagnerà la relazione annuale.

2.12. Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Nel rispetto della vigente normativa (D.lgs n°81 del 09.04.2008 "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro") Il CPPT adotta per tutto il personale, e lo richiede anche a terzi il "Documento della valutazione dei rischi". Tale documento contiene, come previsto dall'art. 28 – comma 2 della legge 81:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione dell'Associazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

2.13. Divieto di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

Il presente Codice Etico, pur rispondendo alla specifica funzione di orientare la condotta dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce, al contempo, la prima e fondamentale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Associazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231. L'Associazione ritiene, pertanto, di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale dell'Associazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. È assolutamente contraria all'interesse dell'Associazione ogni violazione dei divieti sopra specificati. L'Associazione deve quindi:

Evitare rischi di commissione di reato, prevenendoli, ove evitabili, attraverso l'individuazione di protocolli specifici; Combattere i rischi alla fonte; Sanzionare con fermezza le violazioni.

2.14. Antiriciclaggio

L'Associazione ed i Destinatari tutti del Modello sono impegnati nell'evitare che l'attività dell'Associazione possa essere sfruttata al fine di porre in essere condotte di riciclaggio. A tal fine l'Associazione ed i Destinatari del Modello sono impegnati al rispetto della normativa, di rango primario e secondario, in materia di antiriciclaggio nonché a verificare periodicamente la possibilità che detta normativa subisca mutamenti anche per effetto di interventi sovranazionali.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI

3.1. Utenti

I Destinatari, nell'ambito della gestione dei rapporti con gli utenti dei servizi erogati dall'Associazione, sempre nel rispetto delle procedure interne, soprattutto quelle previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, devono trattare gli utenti con dignità e rispetto, in ottemperanza al piano terapeutico identificato, senza esporre i medesimi a pressioni di sorta ovvero discriminazioni. Le direttive in ordine al trattamento degli Utenti sono fornite a livello centralizzato dalla Direzione Operativa. Il Responsabile è tenuto a garantire che tutti gli Operatori nonché qualunque soggetto venga a contatto per motivi di servizio con gli utenti rispetti i dettami associativi e di legge. Eventuali inottemperanze degli utenti sono valutate congiuntamente dal Responsabile, dagli Operatori e dal Responsabile terapeutico per garantire il massimo rispetto della persona unitamente alle disposizioni interne all'Associazione. La Direzione Operativa verifica il rispetto delle previsioni normative nonché associative. In caso di violazioni, ciascun Destinatario informa tempestivamente l'O.d.V.

3.2. Controparti (Fornitori, partner commerciali, consulenti e agenti)

La selezione delle controparti e la determinazione delle condizioni di acquisto o erogazione dei servizi devono essere effettuate solo dai soggetti all'uopo individuati dalle procedure interne, tenuto conto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente di competitività, che tenga conto, tra l'altro, della qualità, dell'economicità, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti. Nessun Destinatario può intrattenere rapporti con alcuna Controparte se ha una posizione di conflitto di interessi di qualsiasi tipo nell'attività della stessa. Ogni rapporto contrattuale deve prevedere la conformità delle condizioni con quanto pattuito, la tracciabilità e deve ispirarsi a principi di correttezza e buona fede, nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione si impegna a identificare criteri di conferimento degli incarichi e dei mandati con le controparti che valorizzino la competenza, l'economicità, la trasparenza e la correttezza. Il CPPT prevede meccanismi idonei ad allontanare la controparte che agisca in violazione della legge, e delle previsioni del presente Codice. In particolare, verifica, nei limiti del possibile, che le controparti non siano implicate in attività illecite, di riciclaggio, criminalità organizzata, terrorismo. Sono vietate le regalie, in qualsiasi forma, in favore delle controparti contrattuali dell'Associazione ad eccezione di quelle che derivano da consuetudini dell'Associazione e che non superano l'importo di Euro 150,00.

3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la P.A. si conformano alle previsioni del presente Codice e sono gestiti solo dai soggetti espressamente identificati dalle procedure interne, in particolare quelle identificate nel Modello di

organizzazione, gestione e controllo. Tutte le attività sono improntate al rispetto dell'onestà, della trasparenza, della chiarezza, della correttezza, della buona fede e della legalità. In particolare, non vi devono essere situazioni che ledano l'imparzialità della P.A. Ciò presuppone che:

Qualunque Destinatario che versi in una posizione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che vi appartengono, è tenuto a rimanere inerte; Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altre utilità da parte di esponenti della P.A. deve tempestivamente informare l'OdV; I Destinatari non possono offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia in Italia che in altri Paesi, salvo che si tratta di doni o utilità d'uso di modico valore. Si considerano atti di corruzione i pagamenti illeciti fatti dall'Associazione per il tramite sia dei propri dipendenti sia di persone che agiscono per conto della Stessa; Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano l'associazione non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni; Nel caso di effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, il CPPT si impegna a operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale; È vietato, nella produzione di documenti sociali, prospettare raffigurazioni dei fatti non rispondenti al vero, in grado di indurre in errore o di alterare le capacità di analisi o decisionali della P.A.; È vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altro ente pubblico ovvero della Comunità Europea; Non è consentito alcun comportamento atto a conseguire, da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro ente pubblico, contributi, finanziamenti, crediti agevolati o altre erogazioni per il tramite di documentazioni o dichiarazioni volutamente parziali, non corrette, omesse, volte ad indurre in errore l'erogatore. In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni il CPPT si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile. Se l'ente si avvale di terzi per essere rappresentato nei rapporti con la P.A., si applicano le stesse direttive previste per i dipendenti.

3.4. Autorità di vigilanza e Autorità giudiziaria

I rapporti con l'Autorità giudiziaria e le autorità di vigilanza - in primo luogo le ASL - sono improntati ai principi di legalità, trasparenza, leale collaborazione. Il CPPTa adempie a tutte le previsioni di legge in ordine alle comunicazioni e ai flussi informativi nei confronti di tali soggetti, garantendo la completezza, veridicità e integrità delle informazioni, l'oggettività nelle valutazioni e la tempestività di risposta. In occasione di verifiche o ispezioni, in ottemperanza anche con le previsioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo, ciascun Destinatario deve dimostrare disponibilità, collaborazione. Qualora subisca pressioni di qualsiasi titolo, atte a turbare la serenità o a indurre il silenzio o ancora a sviare le verifiche in corso, informa tempestivamente l'OdV. Nessuno può esercitare pressioni volte a turbare la serenità, indurre il silenzio o a sviare le verifiche in corso.

3.5. Organi di informazione

I rapporti tra il CPPT e gli organi di stampa spettano al Presidente e, secondo eventuali deleghe in merito, ai Responsabili di Area e devono essere svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita e, comunque, nel rispetto dei principi di verità, liceità e buon costume. I Destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti degli organi di stampa senza l'autorizzazione delle funzioni competenti. La partecipazione, in nome dell'Associazione o in rappresentanza della stessa, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto dal Presidente. Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

3.6. Rapporti con le organizzazioni sindacali, politiche, sociali e culturali

Il CPPT nel caso in cui ci siano rapporti di lavoro che lo prevedano, attua il confronto con le organizzazioni sindacali con responsabilità e in termini costruttivi, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo. I rapporti con partiti politici sono di esclusiva competenza del Presidente e della Direzione Operativa. È vietata la promessa o la dazione, anche dissimulata, di denaro o altre utilità a soggetti che fanno parte di organizzazioni o partiti politici. Il CPPT si astiene da manifestazioni o iniziative che abbiano evidenti

motivazioni politiche. In ogni caso il CPPT ripudia ogni forma di discriminazione ideologica. Il CPPT può sostenere iniziative sociali o culturali, anche con contribuzioni in denaro, purché sia nominato un responsabile all'uopo, sia adeguatamente motivata l'opportunità della partecipazione e la congruità del contributo e l'affidabilità del soggetto che percepisce l'erogazione in denaro.

4. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Il CPPT si impegna a diffondere il Codice Etico a tutti i Destinatari assicurandosi che esso venga adeguatamente compreso ed attuato. I Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme disciplinari e dei principi contenuti nel presente Codice Etico. La violazione di tale obbligo costituisce a tutti gli effetti di legge un'inadempienza contrattuale e potrà dare luogo all'erogazione di sanzioni ai sensi del contratto collettivo applicabile ovvero del diverso contratto applicabile ai rapporti tra l'Associazione ed il Destinatario che ha commesso la violazione. E' dovere dei Destinatari, inoltre, evidenziare alla Direzione Operativa, al Consiglio Direttivo all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni critiche o momenti di difficoltà nel dare attuazione a quanto previsto nel Codice Etico, ovvero eventuali violazioni dello stesso di cui essi siano venuti a conoscenza anche al di fuori dello svolgimento delle funzioni cui sono preposti in seno all'associazione. È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. Compete in primo luogo ai responsabili di servizi e settori promuovere i valori e i principi contenuti nel presente Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. I Responsabili devono, pertanto, rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i dipendenti assegnati al servizio di propria competenza, indirizzandoli all'osservanza del Codice Etico ed operando affinché gli stessi comprendano che il rispetto delle regole dello stesso, costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro. E' nominato un Responsabile etico all'interno dell'Associazione, volto alla verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente Codice Etico. In caso di violazioni, questi è tenuto a dare immediata informativa all'Organismo di Vigilanza nonché alla Direzione Operativa. Le violazioni del Codice Etico possono essere sanzionate in conformità con le previsioni del Modello organizzativo, cui il presente documento è allegato.



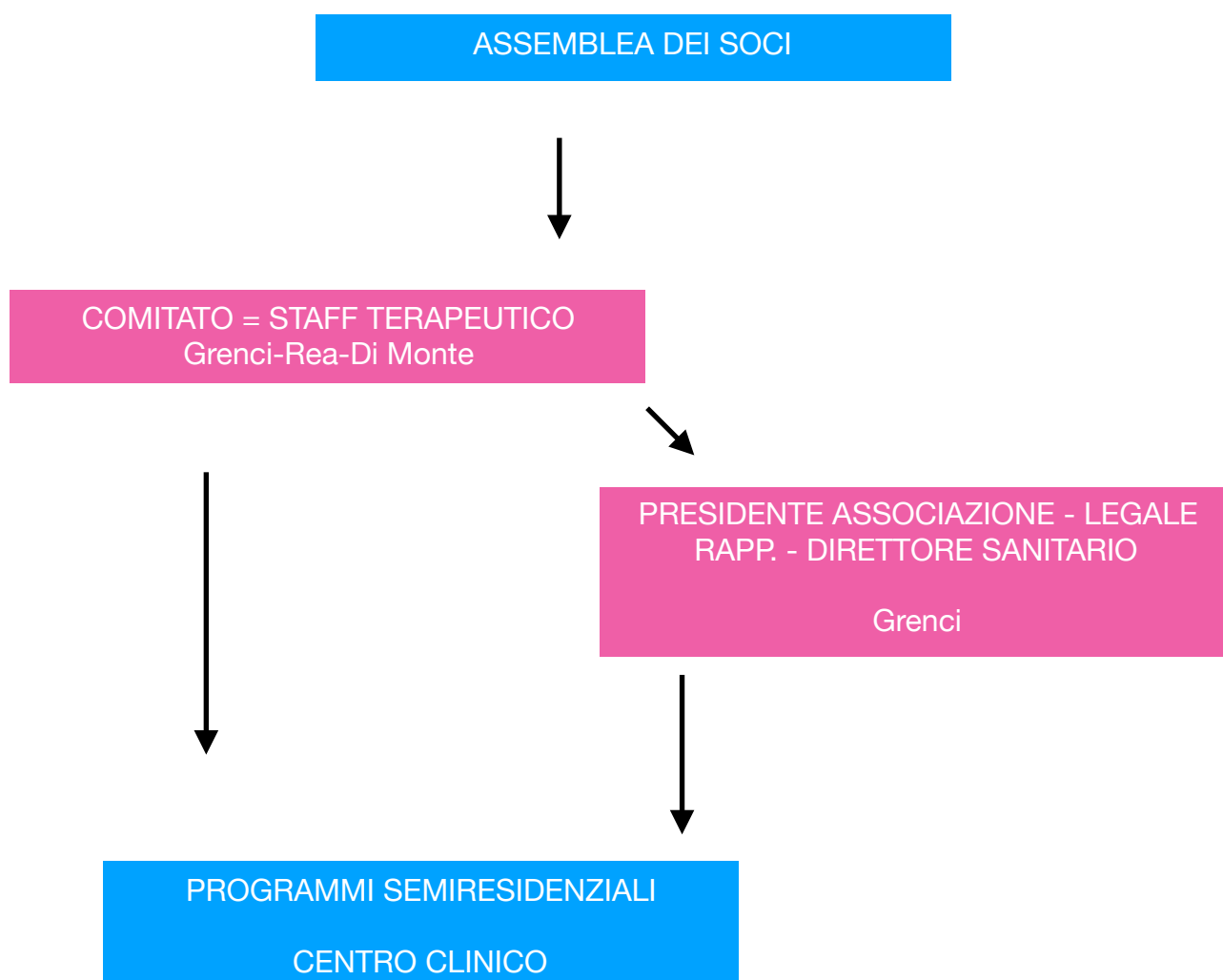
CENTRO Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus

Via di Pietralatella snc 00159 ROMA e-mail: ilcentroonlus@gmail.com

Telefax 06 4382379 Cell. 3474728757 pec: info@pec.iocentro.it

C.F. 07804750581 P.I. 04678391006

ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE E STRUTTURE TERAPEUTICHE



CENTRO PERMANENTE DI PREVENZIONE ALLE TOSSICODIPENDENZE *Onlus*

Vincenzo Greci:

- Presidente dell'Associazione
- Legale Rappresentante
- Responsabile di struttura
- RSPP, Primo Soccorso
- Supervisione Tirocinanti Psicologia
- Psicologia, Psicoterapia, Responsabile Programmi Terapeutici, Amministrazione**

36 ore settimanali (Lettera di Incarico Professionale)
Giorni: MAR-MER-GIOV-VEN

Paola Rea:

- Segretario dell'Associazione
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Qualità
- Responsabile Accoglienza
- RLS
- Responsabile Formazione Permanente
- Psicologia, Psicoterapia, Psicodiagnosi, Attività Ludico Ricreative, Amministrazione**

18 ore settimanali (Lettera di Incarico Professionale)
Giorni: MER-GIOV

Gianluca Di Monte

- Responsabile area educativa
- Responsabile area Famiglie
- Responsabile Servizi Informativi
- Responsabile Prevenzione e Gestione Emergenze e Antincendio
- Psicologia, Psicodiagnosi, Amministrazione**

18 ore settimanali (Lettera di Incarico Professionale)
Giorni: LUN-MAR-VEN

Medico Competente: incarico esterno: Russo Pietro (Labor Security)

COLLABORATORI ESTERNI: Lucrezia Milelli (ass. Sociale); Antonella Liverano (Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Supervisione Operatori)

Collaboratori esterni, Lettera di incarico libero professionale- collaborazione senza disponibilità oraria